



COMUNE DI SPOTORNO

PROVINCIA DI SAVONA

POLIZIA MUNICIPALE

**REGOLAMENTO PER LA
PROTEZIONE E LA TUTELA
DEGLI ANIMALI**

COMUNE di SPOTORNO

REGOLAMENTO PER LA PROTEZIONE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI

INDICE

Titolo I

Principi

Art. 1 - Profili istituzionali.

Art. 2 - Valori etici e culturali.

Art. 3 - Competenze del Sindaco.

Art. 4 - Tutela degli animali.

Titolo II

Definizioni ed ambito di applicazione del Regolamento.

Art. 5 – Nozione di animale ai sensi e per gli effetti del suddetto Regolamento.

Art. 6 - Ambito di applicazione.

Art. 7 - Esclusioni.

Titolo III

Disposizioni generali.

Art. 8 – Detenzione e/o possesso di animali. Modalità.

Art. 9 – Maltrattamento e mancato benessere di animali.

Art. 10 – Vivisezione di animali.

Art. 11 – Pet-therapy e cani per disabili.

Art. 12 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.

Art. 13 - Abbandono di animali.

Art.14 - Alimentazione di animali.

Art.15 - Avvelenamento di animali . Obbligo di segnalazione. Ipotesi di esclusione.

Art.16 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica.

Art. 17 – Trasporto di cani o di altri animali da affezione su autoveicoli.

Art. 18 – Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.

Art. 19 - Divieto di accattonaggio con animali.

Art. 20 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

Art. 21 – Divieto di spettacoli ed intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

Art. 22 - Rinuncia definitiva alla proprietà di animali. Impossibilità temporanea di custodia.

Art. 23 - Esposizione di animali negli esercizi commerciali.

Art. 24 – Mostre, esposizioni e manifestazioni di bellezza.

Art. 25 - Balneazione di animali.

Art. 26 – Divieto di utilizzazione, commercio e detenzione di pelli di cani e gatti domestici.

Art. 27 - Inumazione di animali. Cimiteri per animali.

Titolo IV

Cani.

Art. 28 - Tutela della popolazione canina.

Art. 29 - Attività motoria e rapporti sociali.

Art. 30 - Caratteristiche dei recinti e dei ricoveri.

Art. 31 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

Art. 32 - Aree e percorsi destinati ai cani.

Art. 33 - Accesso degli animali negli esercizi ed uffici pubblici.

Art. 34 - Obbligo di raccolta degli escrementi.

Art. 35 – Anagrafe Canina.

Art. 36 – Cani provenienti da altre Regioni.

Art. 37 – Esenzioni e norme particolari di iscrizione all’anagrafe canina.

Art. 38 – Incentivi all’adozione dei cani.

Titolo V

Gatti.

Art. 39 - Tutela e controllo della popolazione felina.

Art. 40 - Cura delle colonie feline da parte dei volontari animalisti.

Art. 41 – Cantieri.

Art. 42 - Detenzione dei gatti di proprietà.

Titolo VI

Bovini- Equini – Bufalini.

Art. 43 - Bovini- Equini – Bufalini.

Titolo VII

Suini, Capre.

Art. 44 - Suini, Capre.

Titolo VIII

Vitelli ed Asini.

Art. 45 – Vitelli ed Asini.

Titolo IX

Volatili.

Art. 46 - Detenzione di volatili.

Art. 47 - Dimensioni delle gabbie.

Titolo X

Animali acquatici

Art. 48 – Ittiofauna.

Art. 49 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

Titolo XI

Norme particolari riguardanti altre specie animali.

Art. 50 – Rettili.

Art. 51 – Aracnidi.

Titolo XII

Norme speciali in materia di circhi

Art. 52 – Prescrizioni e divieti.

Art. 53 – Violazione di norme.

Titolo XIII

Disposizioni Finali

Art. 54 – Sanzioni.

Art. 55 – Vigilanza.

Art. 56 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.

Titolo I

I PRINCIPI

Art. 1

Profili istituzionali

1. Il Comune, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalla normativa Comunitaria, delle Leggi Statali e Regionali, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quali esseri viventi dotati di propria soggettività e sensibilità, in relazione alla loro natura ed indole, nonché dell'habitat , urbano o suburbano, in cui essi sono inseriti.
2. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
3. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo ed animali nel rispetto della salute pubblica e dell'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
4. Il Comune garantisce altresì che la tutela degli animali avverrà anche attraverso l'adozione di garanzie volte a contenere danni e pregiudizi alla popolazione animale interessata in caso di modifiche da realizzarsi agli assetti del territorio.

Art. 2

Valori etici e culturali

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la tutela e la sopravvivenza delle specie animali.

Art. 3

Competenze del Sindaco

1. Al Sindaco, sulla base del D.P.R. 31 marzo 1979, spetta, attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali

ed alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 4

Tutela degli animali

1. Il Comune, fatte salve le inderogabili competenze dell'autorità giudiziaria, in base alle norme vigenti, promuove e disciplina la tutela degli animali, previene e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento a fine di accattonaggio, il loro utilizzo per competizioni violente o attività delittuose, onde favorire la corretta convivenza tra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

2. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato e della Regione.

3. Il Comune di Spotorno, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le strutture convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.

4. Il Comune di Spotorno, anche in collaborazione con le Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo e/o altri soggetti pubblici e/o privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo-animale, promuove politiche ed iniziative volte a favorire un supporto per il mantenimento e la cura degli animali a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono animali da affezione. Promuove anche iniziative varie affinché persone anziane sole ed in difficoltà possano continuare a vivere con il proprio animale domestico.

5. Il Comune di Spotorno valorizza la cultura e la tradizione animalista della propria città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali.

Titolo II

DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5

Nozione di animale ai sensi e per gli effetti del presente regolamento

1. La definizione generica di "animale" a cui fa riferimento il presente regolamento, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie, specie e razze di animali di cui alla Legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" e D.P.C.M. 28 febbraio 2003 "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy", nonché a tutte le specie di

vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

2. Ai fini del presente regolamento per “animali d’affezione” si intendono quelli così definiti al par. 2 dell’art. 1 della Legge Regionale n. 23/2000; per “animali da reddito” si intendono quelli che vengono allevati per il consumo o la commercializzazione delle loro carni o dei loro prodotti, regolamentati dal D.L. 26 marzo 2001, n. 146. Le sopraccitate due categorie, con l’esclusione degli “animali da pelliccia” di cui all’art. 3 del D.L. 26.03.2001, n. 146, formano la categoria degli “animali domestici”. Tutti gli animali che non rientrano in tale categoria sono considerati selvatici, compresi quelli “inurbati”, come merli e gabbiani. Per animali selvatici “autoctoni” si intendono quelli originari del continente europeo; per animali selvatici “esotici” si intendono quelli originari di tutti gli altri continenti.

3. L’applicazione del presente regolamento è comunque esclusa qualora l’animale contemplato appartenga alle specie che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione ai sensi e per gli effetti del D.M. 19 aprile 1996 e successive modifiche.

Art. 6

Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali di cui all’art. 5 che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

2. E’ fatta salva l’applicazione della normativa comunitaria in materia di condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e di ogni altro provvedimento emanato dalle Autorità competenti per ragioni di contingibilità ed urgenza.

Art. 7

Esclusioni

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

a) alle attività economiche inerenti l’allevamento di animali da reddito o ad esso connesse, e, comunque a tutte quelle situazioni o circostanze contemplanti animali rientranti nella disciplina di cui alle leggi D.P.R. 24 maggio 1988 n. 233 (norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria); D..Lgs.30 dicembre 1992 n. 533 (norme minime per la protezione di vitelli); D..Lgs. 30 dicembre 1992 n. 534 (norme minime per la protezione di suini); D.L. 26 marzo 2001 n. 146 (protezione degli animali negli allevamenti); D.Lgs 1 settembre 1998 n. 333 (protezione degli animali durante la macellazione e l’abbattimento), in relazione agli aspetti e circostanze disciplinate in via specifica dalla predetta normativa speciale settoriale; ove la normativa di settore non dispone, si farà ricorso al predetto regolamento, in quanto compatibile;

b) all’attività finalizzata al prelievo venatorio e alla pesca quando eseguite in conformità alle disposizioni vigenti;

- c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione che dovranno essere prudentemente eseguite e comunque con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali;
- d) al recupero, cura e liberazione di animali in difficoltà.

Titolo III

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8

Detenzione e/o possesso di animali . Modalità

1. Chi detiene o/e possiede un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela fisica e comportamentale.
2. I proprietari e/o possessori e/o detentori di animali dovranno assicurare agli stessi visite e cure prestate da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario .
3. I proprietari e/o possessori e/o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno accudirli secondo la specie e la razza, in modo da non comprometterne l'indole e la natura della specie cui gli stessi appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere garantite costantemente adeguate condizioni di benessere, ivi compresa la regolare pulizia degli spazi di dimora ed una corretta somministrazione di acqua e cibo .
5. E' fatto divieto ai proprietari e/o possessori e/o detentori di animali di tenere i medesimi in luoghi esterni da edifici senza che agli stessi sia garantito un adeguato riparo da intemperie o da condizioni climatiche che possano compromettere la salute od il benessere dell'animale.
6. E' fatto obbligo ai proprietari e/o possessori e/o detentori di animali di adottare ogni possibile precauzione atta ad impedirne la fuga o comunque la perdita del controllo in modo da garantire sia l'incolumità dell'animale che quella di terzi, siano esse persone fisiche che altri animali, preservandoli da aggressioni o danni.

Art. 9

Maltrattamento e mancato benessere di animali

1. E' vietato porre in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali, ai sensi della Legge n. 189 del 20.07.2004 che reca modifiche al Codice Penale in materia

di maltrattamento degli animali, e di ogni altra norma nazionale e regionale che regola stessa materia.

2. E' altresì vietata qualsiasi altra azione od omissione che possa nuocere al benessere degli animali; in particolare, e a solo titolo esemplificativo:

a) è vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.

b) è vietato tenere animali segregati e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

c) è vietato segregare animali per un periodo di tempo prolungato in contenitori o scatole, anche se poste all'interno di un'abitazione, se non per il tempo strettamente necessario ad un eventuale trasferimento in sede idonea o al trasporto in altro sito; le terrazze ed i balconi non possono essere considerati come luoghi di ricovero permanente di animali se non adeguatamente attrezzati.

d) è vietato tenere cani o felini su terrazzi o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione. E' vietato, altresì, isolare animali in rimesse e/o cantine.

e) è vietato detenere animali in gabbia quando non sia strettamente necessario o in altri casi particolari ad esclusione dei volatili pur nel rispetto delle disposizioni previste dal Titolo IX.

f) è vietato addestrare animali per la guardia e per altri scopi ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica, con l'uso di strumenti cruenti (collari elettrici, con punte, ecc.), o con metodi volti a sopprimere la volontà dell'animale, così come pure è vietato l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze e incroci di cani con spiccate attitudini aggressive;

g) è vietato ricorrere all'addestramento, con metodi cruenti, di animali appartenenti a specie selvatiche.

h) è vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, segregati nei bauli delle auto e detenerli in qualsiasi autoveicolo fermo esposto al sole.

i) è vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei. Gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. In ogni caso i contenitori dovranno essere adeguatamente ispezionabili.

l) è vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione a motore. Il divieto non si applica a soggetti portatori di handicap nell'utilizzo di carrozzine motorizzate quando dalle modalità e dal luogo della conduzione dell'animale non possa derivare pericolo alcuno né a terzi né all'animale né al conduttore.

m) è vietata, su tutto il territorio comunale, la colorazione degli animali, ad eccezione della colorazione degli uccelli finalizzata al mantenimento in cattività delle caratteristiche fenotipiche del

soggetto, ottenuta con l'utilizzo di prodotti di estrazione naturale da somministrare nell'alimentazione.

3. E' vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi estetici (es.taglio delle coda e delle orecchie, recisione delle corde vocali,etc.). Qualsiasi intervento atto a modificare l'integrità di tutte le specie animali deve essere eseguito da un medico veterinario sempre che il medesimo sia giustificato da necessità terapeutiche o sia comunque autorizzato dalle autorità competenti o sia in ogni caso previsto ed ammesso dalla legge.

4. E' vietato stabulare qualsiasi animale in gabbie con la pavimentazione di rete; tale divieto non si applica per quelle gabbie che abbiano una pavimentazione piena almeno del 50%; tutti gli animali che sono detenuti o stabulati all'aperto devono avere una tettoia sovrastante la gabbia di dimensioni doppie rispetto alla gabbia.

5. E' vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.

Art.10

Vivisezione di animali

1. Gli animali di affezione che vivono in libertà non possono essere usati a scopo di sperimentazione ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 116 (attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o altri fini scientifici).

2. E' ,altresì, vietato farne commercio o cessione gratuita a fini di sperimentazione.

Art.11

Pet-Therapy

1. Il Comune promuove programmi di preparazione per l'utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della pet-therapy, effettuati da parte di persone e/o associazioni con cognizioni e competenze specifiche.

Art. 12

Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere a qualsiasi titolo e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e dalle normative sanitarie.

2. In particolare, su tutto il territorio comunale sono sottoposte alla speciale tutela di cui all'art. 8 del regolamento approvato con D.P.R. 8.9.1997, n. 357 tutte le specie di animali inserite nell'allegato D, lettera a), dello stesso D.P.R., in quanto trattasi di specie che richiedono una

protezione rigorosa, sia che si tratti di soggetti adulti che di piccoli nati, sia che si tratti di uova che di larve. Sono inoltre sottoposti a tutela i microhabitat specifici a cui le specie stesse risultano legate per la sopravvivenza.

3. Per quanto riguarda la generalità degli animali selvatici, vengono evidenziate le conseguenze negative per la loro salute ed il loro benessere derivanti dal loro acquisto o inserimento come animali da compagnia; a tal fine Comune ed associazioni animaliste promuoveranno di concerto iniziative informative, a cadenza almeno annuale.

Art. 13

Abbandono di animali

1. E' fatto divieto al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, di abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale; la mancanza palese di custodia degli animali posseduti è equiparata all'abbandono. Per l'abbandono si applica la sanzione amministrativa prevista all'art.24, 1° comma, della Legge Regionale n. 23/2000, fatte salve eventuali responsabilità penali o violazione di norme di rango superiore.

2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di animali appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti, nonché da associazioni animaliste riconosciute.

Art.14

Alimentazione degli animali

1. L'alimentazione degli animali deve avvenire sempre in modo regolare secondo le esigenze della specie con cibo non inquinato e non deve contenere sostanze irritanti, nocive o tali da poter nuocere direttamente e/o indirettamente alla loro salute o integrità fisica.

2. La quantità del cibo deve permettere a tutti gli animali di sfamarsi evitando nel modo più assoluto qualsiasi episodio di competizione e i posti per l'accesso al cibo devono essere di numero pari ai soggetti presenti.

3. E' sempre vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ove non sussista adeguata documentazione medico veterinaria attestante tale necessità in relazione alla specie di animale da nutrirsi. E' altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali vivi (mammiferi) quando al cedente sia conosciuta o conoscibile la circostanza che essi possano venire utilizzati quale alimento per altri animali, salvo sempre che la cessione non avvenga dietro presentazione della documentazione di cui sopra.

Art. 15

Avvelenamento di animali

1. Salvo che il fatto non costituisca reato (artt. 638 e 674 C.P), su tutto il territorio comunale, sia in aree pubbliche che di proprietà privata e comunque in luoghi ai quali possano accedere animali è proibito a chiunque spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o comunque anche potenzialmente nocive (contenenti oggetti acuminati, lame , “spugne”) atte a cagionare malattia, lesioni o la morte dell’animale o di qualsiasi altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti.

2. La suddetta normativa non si applica nel caso in cui siano in corso operazioni di derattizzazione e disinfestazione, debitamente autorizzate, che devono comunque essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo né alle persone né ad altre specie animali.

3. I medici veterinari operanti all’interno del territorio comunale sono obbligati a segnalare all’Amministrazione tutti i casi di sospetto avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza o, comunque di tutti quei casi in cui sia presumibile che le sintomatologie acute o la morte dell’animale siano causate da ingestione, inoculazione o inalazione di cibo avvelenato o comunque adulterato, o più in genere, di sostanze tossiche e ciò sia presumibilmente dovuto a fatto colposo o doloso dell’uomo. In detta segnalazione, ove possibile, dovranno essere indicati: la sintomatologia a carico degli animali avvelenati o comunque intossicati , le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti o l’intossicazione si sono verificati.

4. Qualora si tratti di avvelenamenti verificatisi in zone agro-silvo pastorali il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell’ambiente potrà emanare provvedimenti di limitazione delle attività venatorie e/o delle altre attività comprese quelle di pascolo, al fine di prevenire il pericolo di avvelenamento di altri animali e/o di persone.

5. Il Sindaco con propria ordinanza prescriverà le modalità di bonifica del terreno e/o luogo interessato, che dovrà essere segnalato con appositi cartelli.

Art. 16

Attraversamento di animali

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, dovranno essere installati, a cura degli uffici competenti, degli idonei rallentatori di traffico.

2. In dette zone dovrà essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l’attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.

Art. 17

Trasporto di cani o di altri animali da affezione su autoveicoli.

1. Ferme restando le norme previste dal vigente Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/ danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.

2. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:

- aerazione del veicolo;

- in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste.

3. E', inoltre, vietata l'esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.

4. Devono comunque essere evitate, durante il trasporto, sofferenze all'animale.

Art. 18

Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

1. E' consentito l'accesso degli animali d'affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune, nel rispetto delle vigenti norme di legge.

2. Gli animali dovranno in ogni caso essere accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, i gatti e gli altri animali da affezione devono essere custoditi in apposito trasportino.

3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

4. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di trasportare animali, purché i relativi mezzi siano idonei all'uso, secondo quanto disposto delle norme del Nuovo Codice della Strada.

Art. 19

Divieto di accattonaggio con animali

1. E' vietato esercitare l'accattonaggio utilizzando animali (domestici e selvatici) tenuti in condizioni incompatibili con la loro natura; l'incompatibilità deve ritenersi in re ipsa allorché sia accertato lo stato di narcosi degli animali; è in particolar modo vietato l'utilizzo di cuccioli lattanti (anche qualora lo stato di narcosi non sia diagnosticato), i cuccioli da svezzare o d'età inferiore a sei mesi; ovvero animali di qualsiasi età in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali alle quali sono esposti; o tenuti anche al solo fine di suscitare l'altrui pietà o trarne vantaggio. I cani dovranno comunque essere iscritti all'Anagrafe Canina, tatuati e sterilizzati dal Servizio Veterinario dell'A.S.L.; quest'ultimo intervento sarà applicato anche ai gatti.

2. Avvalendosi della collaborazione tecnica del Servizio Veterinario dell'ASL e delle Guardie Zoofile Volontarie dell'ENPA, la Polizia Municipale, accertata l'incompatibilità e le violazioni sopracitate, provvede al sequestro immediato degli animali ed al loro ricovero presso le strutture convenzionate; i soggetti domestici saranno tatuati (i cani), vaccinati e sterilizzati a cura del Servizio Veterinario dell'ASL e potranno essere affidati a persone in possesso dei requisiti ritenuti idonei, dopo l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della Legge 24.11.1981 n. 689 ed all'inerente applicazione della sanzione amministrativa accessoria obbligatoria della confisca. Per le specie selvatiche si provvederà ai sensi delle Leggi vigenti in materia.

Art. 20

Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire, cedere e regalare o cedere in uso animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 21

Divieto di spettacoli ed intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

1. Su tutto il territorio comunale, è vietata ogni forma di spettacolo e/o intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera parziale o totale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche, selvatiche ed esotiche, fatto salvo quanto previsto dal successivo Titolo XII.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1) viene disposta la sospensione dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 22

Rinuncia definitiva alla proprietà di animali; impossibilità temporanea di custodia

1. Coloro che non intendono o non possono più custodire un animale in loro possesso e non trovano per esso adeguata sistemazione devono consegnare l'animale al ricovero competente per territorio sottoscrivendo una dichiarazione di rinuncia all'animale stesso. Se si tratta di un cane, il ricovero trasmette la dichiarazione ai competenti Uffici per l'anagrafe canina. L'animale nei confronti del quale è stata fatta rinuncia può essere ceduto a terzi dal ricovero che lo custodisce, previa opportuna profilassi. Affinché la rinuncia sia perfezionata il rinunziante dovrà fornire adeguata documentazione comprovante le manifestate necessità e sarà cura del Comune controllarne la veridicità.

Il rinunciatario ha l'obbligo di provvedere alle spese del mantenimento dell'animale fino al momento dell'affidamento e/o adozione dello stesso a terzi.

L'accettazione della rinuncia sarà comunque subordinata ad approvazione dell'Organo competente.

2. Chiunque, per cause di forza maggiore, temporaneamente non possa custodire un animale, può collocarlo presso un'idonea struttura pubblica o privata convenzionata versando una quota per il mantenimento dell'animale stesso da concordarsi con la struttura ospitante.

3. In caso di grave infermità o privazione della libertà personale del possessore di un animale d'affezione, in assenza di persona disponibile ad accudirlo, l'animale è trasferito a cura del Servizio veterinario della ASL competente presso il ricovero più idoneo, sino a quando si renda possibile la riconsegna al possessore od a persona di sua fiducia. Tale servizio è gratuito.

4. Nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l'autorità competente emetterà motivato provvedimento che vieti la detenzione di cani e gatti all'interessato.

Art. 23

Esposizione di animali negli esercizi commerciali

1. Coloro che esercitano il commercio di animali vivi devono ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 21 della Legge Regionale n. 23 del 22.03.2000 in materia di registri e certificazioni di buona salute e profilassi.

2. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi, di esporre al pubblico animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, di cui al successivo comma 4) per un lasso di tempo eccessivamente prolungato, tale da recare pregiudizio alla salute nonché al benessere dell'animale stesso.

3. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, da luce elettrica diretta, essere provvisti di acqua, cibo ed adeguate condizioni igieniche.

4. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 46 del presente regolamento.

4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui sopra, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 24

Mostre, esposizioni e manifestazioni di bellezza

1. Sono consentite, purchè non a fini commerciali e debitamente autorizzate, le mostre, le esposizioni e le manifestazioni di bellezza di cani e gatti di età superiore ai quattro mesi e con copertura vaccinale per le malattie individuate dal Servizio Veterinario della A.S.L.
2. Gli animali dovranno essere esposti in box di sufficiente ampiezza, per consentire agli stessi di muoversi secondo le proprie caratteristiche etologiche e secondo le eventuali prescrizioni impartite dal Servizio Veterinario dell'A.S.L.
3. E' consentito l'uso di gabbie o strumenti simili limitatamente al trasporto nel luogo dell'esposizione e per un brevissimo periodo di tempo.

Art. 25

Aree Attrezzate sugli arenili

1. Sugli arenili potranno essere individuate aree da destinarsi alla ricezione di cani ed eventualmente altri piccoli animali domestici; tali aree dovranno essere congruamente dimensionate alla prevista affluenza degli animali; l'area individuata dovrà altresì essere ben delimitata con appositi manufatti dalle altre parti dell'arenile, in modo da evitare che gli animali occupino zone non riservate.
2. Le porzioni così riservate dovranno essere munite di tutta l'attrezzatura necessaria e sufficiente ad assicurare il benessere degli animali; gli accompagnatori degli animali dovranno essere forniti di kit per la pulizia e rimozione delle eventuali deiezioni ed altri rifiuti organici prodotti dagli animali accompagnati. La suddetta attrezzatura potrà essere fornita, anche a noleggio, ove consentito dalla specifica autorizzazione commerciale, in loco dalla Direzione dello stabilimento. A cura dell'accompagnatore dovrà provvedersi a condurre, ad intervalli regolari, l'animale all'esterno dello stabilimento affinché possa espletare i suoi bisogni. L'area sarà altresì munita, se possibile, di lavatoi o docce esclusivamente utilizzabili per il lavaggio dell'animale a fine giornata o a scopo rinfrescante.
3. E' fatto divieto agli accompagnatori di lasciare incustoditi gli animali; essi dovranno altresì avere la massima cura affinché gli animali non rechino disturbo o danno alcuno a persone o beni, né ad altri animali.
4. All'interno dell'area potrà altresì essere individuata idonea porzione di arenile, recintato, in cui gli animali possano essere lasciati liberi; non potranno accedere all'area testé individuata cani particolarmente aggressivi che possano nuocere ad altri animali. La Direzione dello stabilimento dovrà avere cura che l'area suddetta sia vigilata da personale incaricato.
5. La balneazione degli animali potrà essere consentita solo nello specchio d'acqua antistante l'area attrezzata. Tale area dovrà essere specificatamente delimitata in modo consono ed idoneo,

affinché siano certi sia i confini dell'area stessa e siano impediti eventuali sconfinamenti degli animali .

6. Almeno ogni settimana, o quando necessario, l'area così adibita dovrà essere adeguatamente pulita e disinfettata.

7. La Direzione dello stabilimento potrà a suo insindacabile giudizio vietare l'ingresso ad animali visibilmente aggressivi e a femmine durante il periodo estrale.

8. La Direzione dello stabilimento dovrà aver cura di reperire in tempi razionalmente brevi un medico veterinario allorché l'animale necessiti di assistenza sanitaria.

9. Gli stabilimenti balneari che vorranno realizzare aree destinate ad accoglienza di animali dovranno munirsi dell'autorizzazione del Sindaco, il quale, osservate le disposizioni in materia, emanerà il provvedimento previo parere favorevole del Dipartimento di prevenzione della ASL competente, di concerto con la sezione ENPA. Dovranno altresì essere assolti obblighi e prescrizioni imposti dalla competente Autorità Marittima.

Art. 26

Divieto di utilizzazione, commercio e detenzione di pelli di cani e gatti domestici

1. E' vietato utilizzare cani e gatti per la produzione o il confezionamento di pelli e pellicce, nonché detenere o commercializzare su tutto il territorio comunale e per qualsiasi finalità capi di abbigliamento, articoli di pelletteria od oggettistica, costituiti od ottenuti in tutto o in parte da pelli e pellicce di dette specie animali.

2. Per le sanzioni principali ed accessorie connesse alla violazione della suddetta norma si fa riferimento all'articolo 2 della Legge 20 Luglio 2004 n. 189 d cui in premessa.

Art. 27

Inumazione di animali - Cimiteri per animali

1. Il servizio veterinario della ASL assicura sul territorio comunale il ritiro gratuito delle spoglie di animali non di proprietà, rinvenute sul suolo pubblico o presso strutture di ricovero pubbliche e private e, a titolo oneroso, delle spoglie di animali di proprietà per l'invio alla termodistruzione.

2. Tuttavia al fine di consentire, a quanti hanno curato il proprio animale di affezione nel corso della sua vita, di avere la possibilità di mantenere un legame affettivo con l'animale posseduto, è ammessa l'inumazione in cimiteri per animali, legalmente autorizzati e secondo le normative vigenti.

3. A tal fine, i servizi competenti della ASL ed il Comune possono autorizzare associazioni o privati a destinare, in ottemperanza alla normativa in materia cimiteriale, appezzamenti di terreno recintati a cimiteri per animali.

4. Le strutture cimiteriali sono gestite nel rispetto delle norme igieniche previste dal decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 508 e l'individuazione dei siti deve essere effettuata tenuto conto del rischio di inquinamenti alle falde freatiche.

Titolo IV

CANI

Art. 28

Tutela della popolazione canina

1. Il Comune promuove l'applicazione della "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" n. 281/1991 e della Legge Regionale 22 marzo 2000 n. 23 (Bollettino Ufficiale Regionale 12/04/2000 n. 07) "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo", in particolare relativamente a:

- a) interventi per la tutela, controllo e vigilanza contro il maltrattamento della popolazione canina al fine di prevenire il randagismo, in collaborazione con ASL e associazioni animaliste;
- b) gestione dell'anagrafe canina; realizzazione, risanamento e funzionamento di strutture pubbliche di ricovero per cani;
- c) divieto dell'utilizzo a scopo sperimentazione;
- d) soppressione solo per i casi previsti dal Regolamento di polizia veterinaria n. 320/1954 e per motivi di grave e incurabile malattia o di comprovata pericolosità;
- e) funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e promozione dell'informazione.

Art. 29

Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.

2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. I cani custoditi in box devono poter effettuare uscite giornaliere.
4. E' permesso detenere i cani ad una catena a tenuta fissa o preferibilmente a scorrere su di un cavo aereo, di lunghezza non inferiore a cinque metri, adeguata a garantire un sufficiente movimento dell'animale; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità, per impedire attorcigliamenti.
5. Gli animali tenuti alle catene devono poter raggiungere il riparo ed i contenitori dell'acqua e del cibo. In ogni caso, gli animali dovranno essere quotidianamente sciolti per consentire loro il libero movimento.
6. I cani custoditi in recinto devono effettuare almeno due uscite giornaliere per un tempo pari a circa due ore; tale obbligo non sussiste qualora il recinto raggiunga una superficie superiore a mq. 100.

Art. 30

Caratteristiche dei recinti e dei ricoveri

1. I cani devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. Il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve essere adeguato alla taglia del cane, permettergli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte ombreggiata, pavimentazione almeno in parte in materiale non assorbibile (es.: piastrelle, cemento), antisdrucciolo, non devono esservi ristagni di liquidi, le feci e le urine devono essere asportate quotidianamente. Il box deve essere riparato dai venti dominanti ed avere una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell'animale. Il ricovero (cuccia) deve essere dimensionato alla taglia e alle caratteristiche della razza del cane, al fine di garantire un adeguato comfort e riparo dalle intemperie, deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto.

Art. 31

Giardini, parchi ed aree pubbliche

1. E' vietato condurre cani di qualsiasi taglia nelle aree verdi, nelle aiuole e nei giardini pubblici, ivi compreso il Parco Monticello.
2. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
3. E' fatto sempre e comunque obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni agli altri frequentatori. Nelle

strade, piazze e comunque in tutte le zone di passaggio veicolare, i guinzagli non devono essere di lunghezza superiore a m. 1,5.

Art. 32

Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani dotati, ove possibile, delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, ed in particolare all'interno dell'area attrezzata per cani sita in Via Berninzoni, i cani possono abbeverarsi, muoversi, correre e giocare liberamente, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori, affinché non determinino danni a piante, animali o strutture presenti, con obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati.
3. All'interno dell'area attrezzata di Via Berninzoni, è obbligatorio l'uso della museruola allorché sono presenti due o più cani di grossa taglia.

Art. 33

Accesso negli esercizi e negli uffici pubblici

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, negli uffici pubblici e in tutti gli esercizi pubblici, commerciali e locali aperti al pubblico presenti sul territorio comunale, salvo per quelli per cui è previsto il divieto ai sensi della normativa vigente, per ragioni igieniche. E' facoltà del titolare dell'attività di vietarne l'accesso mediante esposizione di cartello ben visibile e leggibile all'esterno indicante il divieto di ingresso.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, commerciali e negli uffici pubblici, dovranno farlo usando il guinzaglio e museruola, così come previsto dalla normativa vigente (qualora gli stessi possano determinare danni agli altri frequentatori), avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

Art. 34

Obbligo di raccolta degli escrementi

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, fatta eccezione per i conduttori di cane-guida, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, marciapiede o altro) dell'intero territorio comunale, ivi compresa l'area attrezzata per cani sita in Via Berninzoni.

3. Indipendentemente dalla deposizione o meno degli escrementi, i detentori e/o proprietari dei cani, con l'esclusione di animali per guida non vedenti e da essi accompagnati, che si trovano su qualsiasi area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta, sacchetto o altro apposito strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti dagli animali in modo da ripristinare l'igiene del luogo.
4. L'attrezzatura di cui al precedente comma 3) deve essere esibita su richiesta di controllo da parte di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Art. 35

Anagrafe canina

1. E' operante presso la ASL2 Servizio Veterinario l'anagrafe canina, alla quale il possessore a qualsiasi titolo, che sia residente nel territorio comunale, deve iscrivere il proprio cane. L'iscrizione deve avvenire entro un mese dalla nascita o comunque dall'acquisizione dell'animale; allo stesso ufficio, entro sette giorni, devono essere denunciati lo smarrimento o la morte dell'animale.
2. L'iscrizione deve inoltre essere trascritta su un'apposita scheda anagrafica, su modello predisposto dal dirigente regionale competente; su di essa devono essere registrati, oltre ad eventuali variazioni circa il possesso, la detenzione od il trasferimento in altra Regione dell'animale, gli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale stesso.
3. Nella scheda di cui al comma 2 sono riportati luogo e data di nascita, stato segnaletico, nome del cane, generalità ed indirizzo del possessore ed il codice assegnato all'animale.
4. Copia della scheda di cui al comma 2 deve essere consegnata al possessore e segue sempre il cane negli eventuali trasferimenti di possesso.
5. Il possessore pro-tempore del cane è tenuto a comunicare, entro trenta giorni, alla ASL ogni variazione dei dati contenuti nella scheda anagrafica.
6. Gli uffici delle ASL competenti per la tenuta dell'anagrafe canina devono essere dotati di apparecchiature e programmi informatici per la gestione dei dati relativi all'anagrafe stessa.
7. La Regione, con propria deliberazione, individua un programma informatico di comune accordo con i Comuni e le ASL per la gestione dei dati dell'anagrafe canina.
8. I cani iscritti all'anagrafe canina sono contrassegnati da un apposito codice di riconoscimento che viene apposto, tra il quarto e il sesto mese di vita oppure entro tre mesi dall'acquisizione del possesso o della detenzione, con tatuaggio nel piatto interno della coscia destra o con altri sistemi di riconoscimento determinati dalla Giunta regionale.
9. Ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina, devono essere riconosciuti validi i codici di riconoscimento rilasciati dai servizi veterinari delle ASL. L'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana può richiedere che i codici in possesso degli allevatori ENCI e dei gruppi Cinofili, possano sostituire o integrare quello indicato dalle ASL.

10. Il codice di riconoscimento viene apposto da medici veterinari dei servizi delle ASL o da medici veterinari liberi professionisti. In questo ultimo caso la ASL deve fornire certificazione dell'avvenuta vaccinazione nonché del codice di riconoscimento apposto.

Art. 36

Cani provenienti da altre regioni

1. I proprietari di cani provenienti da Regioni nelle quali sia stato attivato il servizio di anagrafe canina di marcatura provvedono, alla sola iscrizione, restando validi i contrassegni già apposti.

2. I proprietari di cani provenienti da regioni nelle quali non è ancora istituito tale servizio, provvedono sia alla iscrizione che alla marcatura dei medesimi entro trenta giorni dalla data in cui il cane è stato introdotto nel territorio comunale.

Art. 37

Esenzioni e norme particolari di iscrizione all'anagrafe canina

1. Le norme relative all'iscrizione all'anagrafe canina ed al tatuaggio non si applicano:

a) ai cani appartenenti alle forze armate e alla polizia;

b) ai cani al seguito del proprietario o del detentore a qualsiasi titolo, residente in altra Regione, in soggiorno temporaneo inferiore a 90 giorni sul territorio comunale a scopo di lavoro o turismo. L'esenzione non opera per i cani addestrati o utilizzati per la caccia.

Art. 38

Incentivi all'adozione dei cani

1. Per prevenire il sovraffollamento presso le strutture di ricovero temporaneo e permanente, l'Amministrazione Comunale e la ASL possono prevedere, anche in collaborazione con le associazioni di cui all'art. 6 della L.R. 23/2000, incentivi alla adozione degli animali.

2. La materia di cui al presente articolo verrà regolamentata a parte.

Titolo V

GATTI

Art. 39

Tutela e controllo della popolazione felina

1. Il Comune promuove l'applicazione della "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" n°281/1991 e della Legge Regionale 22 marzo 2000, n. 23 (Bollettino Ufficiale Regionale n. 07 del 12.04.2000) “ Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo”; in particolare, per favorire i controlli sulla popolazione felina, la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti:

a) assicura, d'intesa con l'ASL, direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste locali riconosciute, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio;

b) supporta le campagne di sterilizzazione dei gatti in libertà effettuate dal Servizio Veterinario dell'ASL, con successivo reinserimento nel loro habitat originario;

c) vieta a chiunque di maltrattare o di allontanare dal loro habitat i gatti che vivono in libertà;

d) consente che la cattura dei gatti in stato di libertà avvenga solo per comprovati motivi sanitari (effettuata con sistemi incruenti) e vieta il loro utilizzo per scopi di sperimentazione;

e) vigila affinché la soppressione dei gatti in libertà avvenga esclusivamente alle condizioni definite dal Regolamento di Polizia veterinaria n. 320/1954 e con le modalità previste dalla citata legge regionale;

f) punisce i casi di abbandono e di maltrattamento.

2. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in stato di libertà sul territorio, sia in solitudine che insieme ad altri gatti.

3. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti, indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini e dal numero di soggetti che la compongono, che vivono in stato di libertà e frequentano abitualmente un qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia pubblico che privato.

Art. 40

Cura delle colonie feline da parte di volontari animalisti

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini e delle Associazioni che, quali volontari animalisti, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi; a tal fine promuove corsi di formazione in collaborazione con le Associazioni Animaliste locali riconosciute; a seguito della frequentazione dei suddetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.

2. La somministrazione di cibo e cure alle colonie feline libere cittadine, da parte degli animalisti, è tutelata dalle Leggi Statale 281/91 ("Legge-quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo") e Regionale 23/2000. La distribuzione del cibo potrà avvenire anche negli spazi pubblici di normale sosta degli animali, purché non arrechi intralcio alla circolazione pedonale e stradale, né degrado ambientale, tenuto conto dello stato dei luoghi; vi potranno essere lasciati stabilmente, con le precedenti cautele, i recipienti per l'acqua e per il cibo ed i ripari.

3. E' vietato a chiunque ostacolare l'attività degli zoofili o asportarne o danneggiarne gli oggetti. In caso di controversia la Polizia Municipale e l'ENPA delimiteranno di concerto un'area idonea limitrofa.

4. L'accesso da parte di volontari animalisti a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario. In casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità per i volontari di accedervi, sia per circostanze oggettive che soggettive, dovute al diniego degli aventi diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 843, 3° comma del

Codice Civile, le associazioni animaliste sottopongono e demandano alle Autorità competenti le problematiche individuate, le quali con gli strumenti definiti dalla legge, promuoveranno le intese e le azioni necessarie volte ad una soluzione rapida e concreta.

Art. 41

Cantieri.

1. I soggetti che intendono eseguire opere edili, pubbliche o private, nel caso in cui si trovino in presenza di colonie di gatti liberi e di altri animali nelle zone interessate, devono prevedere, prima dell'inizio dei lavori e fin dalla progettazione, un'adeguata collocazione temporanea e, in un secondo tempo, permanente per dette colonie coinvolte dall'apertura dei cantieri. Tale collocazione dovrà essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e in grado di ospitare temporaneamente le colonie di animali viventi sulle aree interessate, consentendo altresì ai volontari animalisti di continuare ad alimentarli ed accudirli.

2. Al termine dei lavori le colonie dovranno poter accedere ai territori d'origine, in adeguati insediamenti predisposti dai costruttori. Nei procedimenti autorizzativi gli uffici comunali esplicheranno tali disposizioni, previste dall'articolo 8, comma 4, della L.R. 23/2000.

Art. 42

Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto sia all'interno che all'esterno dell'abitazione di segregare i gatti in trasportino e/o contenitori di vario genere, fatta eccezione nei casi di trasporto e di ricovero per cure, nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione, così come previsto dall'art. 8, comma 8, della L.R. n. 23/2000.

Titolo VI

BOVINI, EQUINI, BUFALINI

Art. 43

Bovini, Equini, Bufalini.

1. Dovranno essere ospitati in stalle tenute pulite, aerate e chiare, con il pavimento ricoperto da un letto di paglia e foglie, ricambiato spesso. Le bestie legate dovranno essere distanziate tra loro di almeno 1,5 metri, con la cavezza lunga almeno 1 metro e comunque tale da consentire loro di sdraiarsi, muovere ed accedere alla rastrelliera ed all'abbeveratoio, che dovranno essere sempre forniti di foraggio o mangime adeguati ed acqua pulita. Ogni animale dovrà avere a disposizione non meno di 2 metri quadrati di superficie e 25 metri cubi di spazio. Le bestie tenute allo stato brado dovranno comunque avere la possibilità di ripararsi sotto tettoie o stalle aperte, durante la notte o in tempo avverso o freddo.

Titolo VII

SUINI, CAPRE, PECORE, AGNELLI

Art. 44

Suini, Capre, Pecore, Agnelli

1. Valgono le precedenti prescrizioni di cui all'art. 43, salvo le seguenti misure per gli spazi minimi inderogabili: 1,5 metri quadrati di superficie e 5 metri cubi di spazio per ogni capo.

Titolo VIII

VITELLI ed ASINI

Art. 45

Vitelli ed asini.

1. Si applicano la normativa di cui al precedente articolo 43 in materia di spazi minimi consentiti. Nel caso in cui gli stessi animali siano legati, dovranno essere distanziati di almeno 1,20 metri ed avere almeno 2 metri quadrati di superficie e 15 metri cubi di spazio per ogni capo.

Titolo IX

VOLATILI ED ALTRI ANIMALI DA CORTILE

Art. 46

Detenzione di volatili

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia, nel rispetto della categoria etologica.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.
3. E' vietato amputare le ali o altri arti, nonché strappare o tagliare le penne, salvo che per motivi sanitari, nei quali casi l'intervento deve essere effettuato da un medico veterinario che ne certifichi la motivazione.
4. E' ammessa la detenzione in ambito urbano di piccoli gruppi di animali da cortile e volatili, quali piccioni, conigli, galline, etc. Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari ed il benessere degli animali.

Art. 47

Dimensioni delle gabbie

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
 - a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;

b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.

2. Le disposizioni di cui al precedente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie, per le manifestazioni ornitologiche con durata non superiore ai cinque giorni, nonché per le sole fasi strettamente necessarie all'attività venatoria e per il trasporto dalle zone di caccia e ritorno da esse.

3. E' vietato mantenere volatili legati al trespolo.

4. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.

5. E' vietato lasciare all'aperto durante la stagione invernale specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici, senza adeguata copertura.

Titolo X

ANIMALI ACQUATICI

Art. 48

Ittiofauna

1. E' fatto divieto di:

a) lasciare l'ittiofauna in vasche senza ossigenatore ed a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie;

b) porre l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;

c) conservare ittiofauna viva fuori dall'acqua anche se posta sopra al ghiaccio e/o frigorifero, con esclusione dei molluschi (applicabile nei casi non contemplati dall'art. 4 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 531).

d) vendere o conservare ittiofauna viva all'acquirente non immersa nell'acqua.

e) mantenere l'ittiofauna in vasche non adeguate al soggetto più grande presente; la lunghezza minima del contenitore deve essere 5 volte superiore alla lunghezza del corpo dell'animale più grande; oltre i 3 esemplari le dimensioni minime sono aumentate del 25% per ogni animale aggiunto.

Art. 49

Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume e la capienza dell'acquario dovranno essere adeguati alle dimensioni e al numero degli animali ospitati.
2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
4. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti almeno in coppia.
5. I pesci negli acquari devono essere alimentati secondo le caratteristiche della specie.

Titolo XI

NORME PARTICOLARI RIGUARDANTI ALTRE SPECIE ANIMALI

Art. 50

Rettili

1. Fatto salvo quanto previsto dalla Legge 7 febbraio 1992 n. 150, dalla specifica normativa di attuazione e dalla Legge 9 dicembre 1998 n. 426, salva la specifica competenza della Prefettura territorialmente competente per la ricezione delle denunce previste dalla legge, è proibito il possesso e/o la detenzione di rettili, quando essa non avvenga in conformità ed alle condizioni imposte dalle norme vigenti.
2. In ogni caso è proibita la detenzione e/od il possesso quando dalle modalità della custodia e/o della detenzione possa derivare pericolo all'incolumità di terzi.

Art. 51

Aracnidi

1. E' vietato il commercio e la detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo secondo modalità e condizioni stabilite dal decreto legge del 3 luglio 2003 n. 159.
2. Per le sanzioni amministrative connesse si fa riferimento alla legislazione speciale in materia.

Titolo XII

NORME SPECIALI IN MATERIA DI CIRCHI

Art. 52

Prescrizioni e divieti

1. E' consentito l'attendamento dei circhi equestri nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e dei criteri individuati dalla Commissione Scientifica CITES che dettano regole dettagliate volte a garantire il benessere psicofisico delle diverse specie animali, con particolare attenzione alla custodia, agli spazi loro riservati, alle cure veterinarie, all'alimentazione ed alla sicurezza.

2. Per quanto concerne , in particolare, gli animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, dovranno essere rispettati i requisiti strutturali sotto indicati:

a) Elefanti: ricoveri coperti che garantiscano almeno 30 mq di posta individuale, almeno 15 gradi centigradi di temperatura ambiente, forniti di lettiera in paglia secca, su superfici facili da asciugare e dotate di un adeguato drenaggio di acqua e urine. Deve sempre essere loro garantita la possibilità di sdraiarsi su di un lato. Catene rivestite di materiale morbido, ed utilizzate solo durante il trasporto. Devono avere la possibilità di fare il bagno o, in alternativa, di avere docciature. Deve essere loro garantito libero accesso ad un area esterna delle dimensioni di almeno 400 metri quadrati fino a 4 esemplari, ampliata di 100 mq per ogni individuo in più. Presenza di tronchi per lo sfregamento e rami per il gioco.

b) Grandi felini (leone, tigre, leopardo, giaguaro): ricovero di almeno 15 mq per un esemplare, ampliata di 8 mq per individuo in più, con altezza minima di 2,5 m. Non più di 4 animali per gabbia. Possibilità di sottrarsi alla vista. Presenza di tavole ad altezze differenti e pali per lo sfregamento e per l'affilatura delle unghie.

c) Possibilità di accesso a struttura esterna, con fondo in terreno naturale, di almeno 80 mq per 1-4 esemplari, fornita di pali, palloni, legni sospesi od altre strutture per il gioco. Per giaguari e tigri possibilità di sguazzare nell'acqua. Per giaguari e leopardi possibilità di arrampicarsi.

d) Si rammenta che il leopardo non può essere utilizzato in spettacoli combinati con leoni e tigri, suoi potenziali nemici.

e) Zebre e Camelidi (cammello, dromedario, vigogna, guanaco, alpaca, lama): ricoveri di 12 mq per ogni individuo, forniti di lettiera in paglia e di oggetti per stimolare l'interesse degli animali. Per la zebra almeno 12 gradi centigradi di temperatura ambiente. Spazio esterno di 150 mq fino a 3 esemplari, ampliata di 25 mq per capo in più. Possibilità di separazione in caso di incompatibilità di specie o di sesso (ad esempio per i maschi adulti). Gli animali non devono essere legati a pali. Se lo spazio esterno è unico deve esserne garantito l'utilizzo a ogni esemplare per almeno 8 ore al giorno. Possibilità di accesso ad area protetta dal vento e dalle intemperie.

f) Bisonti, Bufali ed altri bovidi: ricoveri di 25 mq per animale. Spazio esterno di 250 mq fino a tre esemplari, ampliata di 50 mq per capo in più. Gli animali non devono essere legati a pali.

g) Struzzo e altri ratiti: recinti di almeno 250 mq fino a tre capi, ampliati di 50 mq per capo in più. Possibilità di accesso a tettoia o stalla di 6 mq per un capo, di 12 mq da due capi in su.

3. E' fatto inoltre obbligo ai circhi attendati sul territorio del Comune con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche di:

- a) assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali;
- b) disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi dell'articolo 6 della Legge 150/1992;
- c) assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;
- d) non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore.

4. E' consentita l'esposizione degli animali di cui al precedente comma 2) a condizione che gli animali siano esposti esclusivamente all'interno delle strutture e dei ricoveri loro destinati, ed assicurando l'impossibilità di contatto fisico diretto fra pubblico ed animali, garantendo in ogni momento la presenza di una adeguata distanza di sicurezza.

5. La struttura che fa domanda di attendamento presso il Comune deve allegare all'istanza:

- a) documentazione che consenta di identificare in modo univoco e non sostituibile il circo, il rappresentante legale ed il gestore/gestori delle attività che vi si svolgono;
- b) elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
- c) dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura.
- d) dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l'assistenza veterinaria oppure indicazione del nominativo del medico veterinario che assicura l'assistenza veterinaria;
- e) planimetria con data e firma;
- f) piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi;

Art. 53

Violazione di norme

1. Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) dell'articolo precedente, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal successivo articolo 54, comportano la cessazione immediata dell'attività e/o l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Nel caso in cui una delle violazioni indicate nel precedente articolo 52 sia accertata a carico di un circo, sarà, altresì, negata la concessione di attendamento per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di accertamento della violazione stessa.

2. In caso di documentazione insufficiente o mancante può essere respinta la domanda stessa, previa richiesta di completamento da effettuare ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990. Per le dichiarazioni reticenti o mendaci si seguirà la procedura di legge.

Titolo XIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54

Sanzioni.

1. Fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia, nonché le violazioni di norme di rango superiore, le violazioni alle norme del presente Regolamento sono sanzionate nel seguente modo:

A) Ai sensi del Capo I° della Legge 24.11.1981, n. 689 e dell'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 (modifica al T.U. di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in materia di sanzioni amministrative per

le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali), si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

ARTICOLO	OGGETTO	SANZIONE
8	Detenzione di animali	Da €.75,00 a €. 450,00 – pagamento in misura ridotta €. 150,00
9	Maltrattamento di animali	Da €. 100,00 a €. 495,00 – pagamento in misura ridotta €. 165,00
12 comma 1	Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica	Da €. 100,00 a €. 495,00 – pagamento in misura ridotta €. 165,00
14 comma 2	Alimentazione di animali	Da €. 25,00 a €. 150,00 – pagamento in misura ridotta €. 50,00
3 comma		Da €. 100,00 a €. 495,00 – pagamento in misura ridotta €. 165,00
15 comma 1	Avvelenamento di animali	Da €. 100,00 a €. 495,00 – pagamento in misura ridotta €. 165,00
18	Animali sul trasporto pubblico	Da €. 25,00 a €. 150,00 – pagamento in misura ridotta €. 50,00
20	Divieto di offrire animali in premio, vincita, omaggio	Da €. 100,00 a €. 495,00 – pagamento in misura ridotta €. 165,00 (sanzione accessoria della chiusura e/o sospensione attività).
21	Divieto di spettacoli ed intrattenimenti con l'utilizzo di animali	Da €.100,00 a . 495,00 – pagamento in misura ridotta €. 165,00 (sanzione accessoria sospensione attività)
23 commi 2 -3 e 4	Esposizione di animali	Da €. 75,00 a €. 450,00 – pagamento in misura ridotta €. 150,00 (sanzione accessoria chiusura e/o sospensione attività)
25 comma 3	Balneazione	Da €. 50,00 a €. 300,00 – pagamento in misura ridotta €. 100,00
29	Attività motoria e rapporti sociali	Da €. 50,00 a €. 300,00 – pagamento in misura ridotta €. 100,00
30	Recinti e ricoveri	Da €. 75,00 a €. 450,00 – pagamento in misura

		ridotta €. 150,00
31	Giardini, parchi e aree pubbliche	Da €. 25,00 a €. 300,00 – pagamento in misura ridotta €. 50,00
32	Aree e percorsi destinati ai cani	Da €. 25,00 a €. 300,00 – pagamento in misura ridotta €. 50,00
33 comma 2	Accesso negli esercizi e pubblici uffici	Da €. 25,00 a €. 300,00 – pagamento in misura ridotta €. 50,00
34	Obbligo di raccolta degli escrementi	Da €. 25,00 a €. 300,00 – pagamento in misura ridotta €. 50,00
43	Bovini, equini, bufalini	Da €. 100,00 a €. 495,00 – pagamento in misura ridotta €. 165,00
44	Suini, capre, pecore, agnelli	Da €. 100,00 a €. 495,00 – pagamento in misura ridotta €. 165,00
45	Vitelli e asini	Da €. 100,00 a €. 495,00 – pagamento in misura ridotta €. 165,00
46	Detenzione di volatili	Da €. 100,00 a €. 495,00 – pagamento in misura ridotta €. 165,00
47	Dimensioni delle gabbie	Da €. 100,00 a €. 495,00 – pagamento in misura ridotta €. 165,00
48	Ittiofauna	Da €. 100,00 a €. 495,00 – pagamento in misura ridotta €. 165,00
49	Dimensioni e caratteristiche degli acquari	Da €. 100,00 a €. 495,00 – pagamento in misura ridotta €. 165,00
50 comma 2	Rettili	Da €. 100,00 a €. 495,00 – pagamento in misura ridotta €. 165,00
52	Circhi	Da €. 150,00 a €. 500,00 – pagamento in misura ridotta €. 250,00 (sanzione accessoria cessazione attività e rimessa in pristino dei luoghi)

B) Gli importi delle sanzioni di cui al precedente punto A) sono riscossi dal Comune ed acquisiti al Bilancio comunale con destinazione finalizzata ad interventi per la tutela degli animali e contributi all'E.N.P.A. e ad altre Associazioni ed Enti di protezione animale che attraverso le loro guardie zoofile volontarie collaborano, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regione Liguria n. 23/2000, alla vigilanza e al controllo del rispetto delle normative in materia di tutela e protezione degli animali presenti sul territorio comunale.

C) Per le violazioni alle norme del presente regolamento, ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale 22 marzo 2000, n. 23, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

ARTICOLI	OGGETTO	SANZIONE
13	Abbandono di animali	Da €. 309,87 a €. 3.098,74 – pag. in misura ridotta €. 619,74
17	Trasporto di cani e altri animali sui veicoli	Da €. 77,47 a €. 774,69 – pagamento in misura ridotta €.154,94
35	Anagrafe canina	Da €. 77,47 a €. 154,94 – pagamento in misura ridotta €. 51,65
40 comma 3	Cura delle colonie feline libere	Da €. 77,47 a €. 774,69 – pagamento in misura ridotta €. 154,94
41	Cantieri	Da €. 77,47 a €. 774,69 – pagamento in misura ridotta €. 154,94
42	Detenzione di gatti di proprietà	Da €. 77,47 a €. 774,69 – pagamento in misura ridotta €. 154,94

D) Ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 14 aprile 1983, n. 11, i proventi delle sopra specificate sanzioni sono destinati alla Unità sanitaria Locale competente.

2. Fatto salvo che il fatto configuri la commissione di un reato, chiunque impedisca e/o ostacoli l'effettuazione degli atti di accertamento di cui all'art. 13 della Legge n. 689/1981 (l'assunzione di informazioni, la raccolta di dati, lo svolgimento di ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, la verifica della presenza di animali in autoveicoli e/o detenuti in altri mezzi) ove gli incaricati della vigilanza ritengano necessario effettuare accertamenti per presunte violazioni al presente regolamento, è soggetto, fatta salva l'applicazione della legge penale, ad una sanzione

amministrativa di una somma da € 100,00 ad euro € 495,00 (pagamento in misura ridotta € 165,00)

3. Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981 , è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione della violazione.

4. Nei casi di mancato pagamento in misura ridotta entro i termini sopra indicati, la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria viene fissata facendo riferimento all'art. 11 della Legge n. 689/1981.

Art. 55

Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento, per quanto di loro competenza, gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale, della Polizia Provinciale, del Corpo Forestale dello Stato e tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, i medici veterinari del Servizio Veterinario dell'ASL2, le guardie zoofile dell'E.N.P.A. e le Guardie Ecologiche Volontarie.

Art. 56

Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'esecutività di cui all'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.